

CIRCOLARE N. 14
17 MARZO 2008

Nuova disciplina su assegni e denaro contante: D.Lgs. n. 231/2007

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Con il **D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231** è stata recepita nell'ordinamento nazionale la cosiddetta III direttiva UE antiriciclaggio (direttiva n. 2005/60/CE), riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

Gli **articoli 49 e 51** (riportati alla fine della presente circolare) del citato decreto regolamentano rispettivamente:

- **le limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli assimilati** come libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;
- **l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni relative alle limitazioni stesse**, di cui vengano a conoscenza i soggetti obbligati ad osservare la disciplina antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti quali notai, avvocati, soggetti iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali, dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che rende i servizi offerti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia contabilità e tributi, i prestatori di servizi relativi a società e trust, i revisori contabili e le società di revisione).

Oltre a quanto meglio specificato oltre, si fa notare fin d'ora che viene **vietato** il **trasferimento di denaro contante o libretti di deposito** bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro** (la precedente soglia era fissata in euro 12.500).

Inoltre, **le novità normative in commento entrano in vigore il 30 aprile 2008.**

1. La nuova disciplina relativa agli assegni

Per garantire efficacia alle restrizioni sopra accennate, il legislatore è intervenuto innanzitutto in alcuni fasi legate all'operatività dell'assegno bancario:

- il rilascio dei moduli;
- la compilazione dell'assegno;
- la circolazione ed il trasferimento del titolo tra soggetti diversi.

In relazione al primo aspetto, l'art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che i moduli di assegni, siano essi bancari o postali, devono essere muniti della clausola di **non trasferibilità** fin dal momento in cui sono rilasciati. Tuttavia può essere **chiesto** alla banca o alle poste, **per iscritto**, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in **forma libera**.

Per scoraggiare il ricorso all'utilizzo di assegni liberi, è prevista una **imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno libero** rilasciato. L'imposta si applica anche per il rilascio, in forma libera, di assegni circolari o vaglia postali o cambiari. A tale riguardo **si veda il paragrafo 1.1 che segue**.

Inoltre, per ciascuna girata apposta sugli assegni in forma libera, deve essere apposto, a pena di nullità, il **codice fiscale** del girante.

Per quanto riguarda le successive fasi, l'art. 49 prevede che:

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (ad es. con l'indicazione "a me medesimo") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle poste;

- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In sintesi quindi, gli assegni privi di clausola di non trasferibilità potranno circolare solamente nel caso in cui sia stata fatta richiesta scritta in tal senso al momento del rilascio dei moduli, e sempre che vengano utilizzati per il trasferimento di importi inferiori a 5.000 euro.

1.1 L'imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale rilasciati in forma libera

Le previsioni relative alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, entrano in vigore dal prossimo 30 aprile.

Dal 30 aprile 2008, quindi, banche e uffici postali rilasceranno assegni solamente con la dicitura "non trasferibili". Per averne in forma libera, il cliente dovrà presentare richiesta scritta e pagare un'imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario o vaglia postale. La stessa somma sarà dovuta per ogni assegno circolare, ogni vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

L'importo di 1,50 euro è dovuto fin dall'origine, cioè dal momento dell'emissione del titolo di credito, e l'introduzione di tale novità non cancella l'imposta di bollo già dovuta sugli estratti conto bancari o postali e sui depositi titoli, bensì si aggiunge alla stessa.

Con la **C.M. 7 marzo 2008 n. 18/E**, l'agenzia delle Entrate illustra a banche e Poste Italiane S.p.a. le modalità di attuazione della nuova disposizione, che non è stata organicamente inserita nella disciplina dell'imposta di bollo contenuta nel D.P.R. n. 642/1972.

Oltre alle predette istruzioni operative che riguardano direttamente le banche e Poste Italiane S.p.a., la circolare precisa che tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e i vaglia cambiari e postali, rilasciati in forma libera, devono recare la dicitura "*Imposta di bollo di cui al d.lgs. n. 231/2007 assolta in modo virtuale*" e, ove obbligatoria l'autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta, deve seguire l'indicazione fra parentesi del numero e della data del rilascio della stessa.

2. Le limitazioni alla circolazione del denaro contante

Come già scritto, il D.Lgs. in commento riduce a 5.000 euro il limite per la libera circolazione e trasferimento di denaro contante (il precedente limite era fissato ad euro 12.500)

Le prescrizioni dettate in materia dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, possono così essere riassunte:

- viene vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli assimilati (libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore) in euro o in valuta estera per somme complessivamente pari o superiori 5.000,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000,00 euro;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ai 5.000,00 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma inferiore a 5.000,00 euro entro il 30 giugno 2009;
- in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, all'istituto di credito, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento;

- viene vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri;
- viene vietato l'utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Il nuovo limite di 5.000,00 euro per i trasferimenti in contanti, si applica anche in caso di operazioni frazionate.

Per tali si intendono operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, realizzate attraverso più operazioni singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un periodo di tempo circoscritto fissato in 7 giorni.

Tale limite non si applica quando una delle due parti è una Banca o Poste Italiane S.p.a., ovvero nel trasferimento di fondi e valori tra gli stessi intermediari.

Gli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento sottoforma di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetti "money transfer") a partire dal 30 aprile 2008 potranno trasferire somme fino ad un massimo di 2.000,00 euro, elevati a 5.000,00 euro se verrà prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione.

3. Aspetto sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, la violazione delle prescrizioni in esame è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per il dettaglio delle sanzioni dovute rimandiamo all'art. 58 sottoriportato.

4. Entrata in vigore

Le misure sopra commentate entreranno in vigore il prossimo **30 aprile 2008**.

Entro il **30 giugno 2009** l'entità dei libretti al portatore dovrà essere ridotta a 5.000,00 euro.

D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - estratto

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

art. 49

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai

medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. I dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

art. 51

Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo

1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

art. 58

Violazioni del Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.